

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1288-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE NOVELLINI)

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13,
recante proroga del termine di scadenza delle concessioni idro-
elettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro dei Lavori Pubblici

dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — La legislazione vigente prevede che le concessioni di grandi derivazioni d'acqua per produzione di energia idroelettrica — ad eccezione di quelle di cui è titolare l'ENEL e che non hanno scadenza — abbiano durata non superiore a sessanta anni (articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), senza possibilità di rinnovo (prevista, invece, per le concessioni ad uso potabile ed irriguo).

Lo stesso testo unico del 1933 prevede (articolo 25) che, alla scadenza delle concessioni d'acqua per produzione di energia elettrica, gli impianti passino in proprietà dello Stato, gratuitamente per quel che riguarda le opere idrauliche e previo indennizzo per quel che riguarda gli edifici ed i macchinari.

Questa norma preordinata ai fini dell'esercizio diretto, da parte dello Stato, degli impianti idroelettrici, è stata modificata, coerentemente con gli scopi della nazionalizzazione dell'industria elettrica, attribuendo all'ENEL il diritto di succedere in luogo dello Stato nella proprietà degli impianti stessi (articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342).

Peraltro, con decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 92, le concessioni assentite alle aziende municipalizzate ed alle imprese autoproduttrici, in corso al 31 gennaio 1977, e con scadenza anteriore al 31 gennaio 1981, sono state prorogate sino a quest'ultima data.

Il 31 gennaio 1981, pertanto, scadranno le prime concessioni di grandi derivazioni d'acqua per produzione di energia idroelettrica assentite a produttori diversi dall'ENEL.

In quella data, per l'esattezza, verranno a scadenza 23 concessioni: gli impianti relativi hanno una producibilità annua complessi-

siva di circa 1,7 miliardi di Kwh ed una potenza nominale di circa 261 Mw. Sette di essi appartengono ad aziende municipalizzate (quattro alla AEM di Torino, due alla AEM di Milano, uno alla AEM di Tolentino, uno ad un consorzio tra autoproduttori ed azienda municipalizzata di Verona; gli altri ad autoproduttori privati (cinque impianti della Cogne, quattro della Montedison, ed altri della Termini, Falck, Burgo, eccetera).

In gran parte dei casi, si tratta di impianti che devono essere rinnovati: a giudizio dell'ENEL, un massiccio piano di investimenti, che consenta una più razionale utilizzazione delle vallate, può portare ad un non trascurabile aumento della producibilità degli impianti. Lo stesso discorso viene fatto per i cinque impianti le cui concessioni scadranno nel 1983 (due appartenenti alla AEC di Bolzano e Merano, gli altri appartenenti ad autoproduttori privati); per le concessioni che verranno a scadere dopo il 1983, la cui potenza complessiva è dell'ordine di 2 mila Mw, l'ENEL ha iniziato, ma non ancora completato, gli studi relativi alle modifiche. Secondo le valutazioni dell'ENEL, i vantaggi che la collettività nazionale può trarre da una migliore utilizzazione delle vallate e dalla modifica degli impianti (si parla qui delle sole concessioni che verranno a scadenza entro il 1983) ammonterebbero a 860 Mw di potenza installata, e 1080 miliardi di Kwh/anno. Si tratta di cifre non trascurabili, in una situazione energetica come quella attuale, le cui caratteristiche sono state tante volte illustrate e commentate.

Naturalmente, l'ipotesi di una pura e semplice acquisizione degli impianti da parte dell'ENEL ha suscitato l'opposizione degli attuali concessionari, fondata, almeno in parte, su preoccupazioni di cui non si può non riconoscere la legittimità. Gli autoproduttori privati, in particolare, osservano che un brusco aumento del costo di approvvigio-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

namento dell'energia elettrica necessaria potrebbe compromettere i loro equilibri aziendali; le aziende municipalizzate, da parte loro, difendono il ruolo che hanno conquistato anche nel campo energetico, ed anzi ne rivendicano l'espansione ed il potenziamento. È il caso di ricordare, del resto, che recenti provvedimenti legislativi, e lo stesso disegno di legge n. 655-bis recentemente approvato dal Senato, favoriscono le iniziative delle aziende municipalizzate in un settore, quello della cogenerazione di elettricità e calore, che sta acquistando una importanza sempre maggiore nel quadro dell'attuale dibattito energetico.

Per quanto riguarda gli autoproduttori privati, una soluzione accettabile sia dallo Stato che dagli interessati sembra essere quella contenuta nella convenzione stipulata tra ENEL e Unione nazionale aziende autoproduttrici e consumatrici di energia elettrica (Unapace) il 9 gennaio 1981. In base a tale convenzione, si prevede che gli impianti passino all'ENEL, il quale si impegnerebbe a fornire agli ex concessionari energia a prezzi di costo, in quantità dapprima (per 6 anni) pari alla produzione dell'impianto, poi (per 9 anni) via via decrescenti. Più delicato si presenta evidentemente il discorso per quanto riguarda le aziende municipalizzate: anche in questo caso trattative sono state avviate dall'ENEL (sotto la guida — come ha tenuto a precisare il rappresentante del Governo durante il dibattito in Commissione — del Ministro dell'industria). Queste trattative non sembrano ancora prossime alla conclusione: una ipotesi di soluzione che appare interessante è quella che prevede la costituzione di consorzi misti tra ENEL ed Enti locali, per il compimento delle opere che si renderanno necessarie e la gestione degli impianti. È il caso di precisare che tale soluzione presuppone una modifica della legislazione vigente, che non consente all'ENEL di partecipare a società o consorzi. Suggestiva appare anche la proposta, formulata da qualche membro della Commissione industria, di una razionalizzazione degli attuali rapporti tra ENEL ed aziende, nel senso di lasciare al primo la produzione dell'energia elettrica, sviluppando invece il ruolo delle seconde nella distribuzione.

In ogni caso, si tratta di problemi di ampio respiro, che possono e debbono essere affrontati, ma che non sono necessariamente connessi alla questione delle concessioni idroelettriche che vengono a scadenza.

Le trattative di cui si è data notizia mostrano chiaramente quale sia l'orientamento del Governo, tra le varie ipotesi possibili: è stata scartata l'ipotesi di un puro e semplice passaggio degli impianti all'ENEL, senza alcun temperamento nè regime transitorio, ma anche è stata scartata l'ipotesi di un rinnovo delle concessioni per molti anni, quale veniva richiesta da parte degli interessati. Come è stato osservato nel corso del dibattito in Commissione, la proposta (che veniva ad esempio dalla Federelettrica) di una proroga per quattro anni accompagnata da un programma di investimenti da parte dei concessionari è intrinsecamente contraddittoria, dal momento che non si possono chiedere ai concessionari investimenti cospicui senza promettere loro di poterne godere per il periodo necessario agli ammortamenti. La breve proroga stabilita con il decreto-legge ha invece la funzione di consentire il perseguimento di una soluzione consensuale fondata sull'una o sull'altra delle proposte sopra illustrate. Il termine, fissato nel decreto-legge al 31 luglio, è stato dalla Commissione spostato al 31 ottobre, anche per una realistica valutazione della difficoltà di concludere nel periodo estivo trattative che coinvolgono numerosi soggetti. Rimane naturalmente aperto, e dovrà essere ripreso in altra sede, il discorso relativo alla ridefinizione, in termini generali, del ruolo che alle aziende municipalizzate ed agli Enti locali spetta nel campo della politica energetica. La proroga appare dunque come una soluzione che, senza pregiudicare nei dettagli quella che potrà essere la disciplina definitiva della materia, non è tuttavia « neutra », ma è viceversa orientata nel senso dell'ipotesi politica di cui si è detto.

Per questi motivi, la Commissione propone al Senato di approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, con la modificazione che porta al 31 ottobre la scadenza della proroga.

NOVELLINI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

11 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole. Osserva tuttavia che sarebbe opportuno predisporre una più organica disciplina senza ricorrere a proroghe.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore STAMMATI)

17 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGETESTO DEL GOVERNO
—

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, recante proroga del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92

Articolo unico.

E convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, concernente proroga del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92.

DISEGNO DI LEGGETESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, recante proroga del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92

Articolo unico.

Il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, concernente proroga del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, nel primo comma, la parola « luglio » è sostituita con la seguente: « ottobre ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di provvedere alla proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice, per il tempo strettamente occorrente per la definizione delle iniziative in corso tendenti ad individuare idonee soluzioni per l'assetto del settore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 gennaio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Il termine di scadenza delle grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice, indicato nel decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 92, è prorogato fino al 31 luglio 1981 anche per le concessioni scadenti entro tale data.

Sono fatti salvi i diritti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1981.

PERTINI

FORLANI — NICOLAZZI — PANDOLFI —
LA MALFA — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

Il termine di scadenza delle grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice, indicato nel decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 92, è prorogato fino al 31 ottobre 1981 anche per concessioni scadenti entro tale data.

Identico.

Articolo 2.

Identico.